



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA 10”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 2/2018 - PROC. N. 34/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”, che delega al CO.RE.COM. Abruzzo “*l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Abruzzo, nell’ambito dell’attività delegata da questa Autorità sul monitoraggio delle emittenti diffuse nel territorio locale, ha effettuato controlli sulla programmazione del servizio di media audiovisivo “*Antenna 10*”, gestito dalla società Winn V. & o. Communication S.r.l., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, n. 10, Pescara, richiedendo l’invio delle registrazioni delle trasmissioni nel periodo 4-10 settembre 2017,

per effettuare l'esame. Le registrazioni inviate sono state acquisite al protocollo del CO.RE.COM. in data 23 ottobre 2017, e sono state di seguito inoltrate alla società Cares-Osservatorio di Pavia, affidataria del servizio di analisi della programmazione per l'anno 2017.

A seguito dell'analisi svolta, la società incaricata ha inviato al suddetto CO.RE.COM. una relazione nella quale ha segnalato la presunta infrazione di trasmissione di pubblicità e televendite non segnalate e violazioni in materia di televendite di servizi di lotto, durante il programma d'intrattenimento "*Casalotto*", per l'orario di trasmissione non conforme e per l'utilizzo di numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo.

Il CO.RE.COM. Abruzzo ha, quindi, accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto CONT n. 2/2018, adottato il 19 gennaio 2018 e notificato nella medesima data, ha contestato alla suddetta società le seguenti violazioni:

- 1) la trasmissione di pubblicità e televendite prive delle dovute segnalazioni nei giorni:
 - a. 4 settembre 2017: ore 7:32:29 spot "*Nuovo prestito*";
 - b. 5 settembre 2017: ore 0:20:55 televendita "*Forno grill*";
ore 1:18:15 televendita "*Mondial casa*";
 - c. 6 settembre 2017: ore 0:34:12 televendita "*Forno grill*";
ore 7:30:41 televendita "*Mondial casa*";
 - d. 7 settembre 2017: ore 13:45:14 televendita "*Mondial casa*";
ore 22:45:45 durante il programma "*Diretta stadio*" il conduttore lancia lo spot "*Piccolo gruppo*" per promuovere il proprio corso di giornalismo senza segnalazione;
 - e. 8 settembre 2017: ore 0:26:28 televendita "*Forno grill*";
ore 1:21:58 televendita "*Mondial casa*";
 - f. 9 settembre 2017: ore 0:37:48 televendita "*Forno grill*";
ore 14:29:14 televendita "*Eco sweeper*";

in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05;

- 2) la trasmissione di televendite di servizi di lotto, all'interno del programma d'intrattenimento "*Casalotto*", trasmesso nei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 settembre 2017, dalle ore 14 circa, segnalate con la scritta "*Messaggio promozionale*", al di fuori della fascia oraria consentita e utilizzando numerazione per servizi a sovrapprezzo (892.. e 893..) per ottenere informazioni su elenco abbonati, informazioni turistiche e consigli su numeri da giocare al lotto, in violazione dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive, con nota inviata al CO.RE.COM. Abruzzo, il 19 febbraio 2018, nelle quali ha eccepito che il programma *Casalotto* non contiene televendite di pronostici di gioco del

lotto, come contestato. Tale programma è a carattere informativo e d'intrattenimento e al suo interno sono state inserite finestre promozionali del portale telefonico, a pagamento, che offre i seguenti servizi:

- informazioni elenco abbonati (tasto 1 del portale)
- informazioni turistiche/viaggi (tasto 2 del portale)
- informazioni sulle estrazioni del lotto (tasto 3 del portale)

I citati servizi offerti dal portale (con numerazione 892 e 893) sono di carattere esclusivamente informativo, incluso il servizio inerente alle estrazioni del lotto, in quanto vengono forniti i soli numeri estratti ruota per ruota, in tempo reale, senza fornire alcuna previsione. Le numerazioni 892 e 893 indicate in sovrimpressione sullo schermo televisivo, e per le quali vengono fornite tutte le informazioni previste dalle leggi vigenti, non vengono utilizzate per offrire servizi di previsione sul gioco del lotto.

La società ribadisce, inoltre, che la trasmissione del programma “*Casalotto*” è avvenuta nel rispetto di quanto contenuto nella circolare n. 6/2013 che la Federazione Radio Televisione Italiana ha emanato riassumendo i criteri formulati dall’Autorità, e che le due finestre promozionali, trasmesse all’interno di ciascuna edizione del programma, sono state distinte e identificate dalla scritta “*Messaggio promozionale*” per tutta la loro durata.

In merito invece all’assenza di segnalazione durante la trasmissione di alcune televendite e *spot*, la società fa presente di aver riscontrato il malfunzionamento del computer utilizzato per effettuare lo *switch* tra la programmazione del servizio media audiovisivo “*Antenna 10*” ed il circuito “*7 Gold*”, e che la violazione si è verificata in maniera involontaria, in quanto la società ha sempre inteso rispettare la normativa di settore e i regolamenti dell’Autorità.

3. Valutazioni dell’Autorità

I l Comitato Abruzzo, nella propria riunione del 10 aprile 2018, adottando la deliberazione n. 16, che è stata inviata insieme alla documentazione istruttoria a questa Autorità con nota prot. n. 31904 del 16 aprile 2018, ha proposto l’archiviazione del procedimento riconoscendo:

- 1) l’accidentalità del guasto tecnico in merito all’assenza delle scritte identificative nei messaggi pubblicitari;
- 2) l’avvenuto rispetto della normativa sulla riconoscibilità del messaggio pubblicitario relativo al corso di giornalismo durante il programma “*Diretta stadio*”, trasmesso il 7 settembre 2017 dalle ore 22:45:45 alle ore 22:46:34, perché il conduttore ha comunicato la trasmissione della messa in onda di quello spazio pubblicitario;
- 3) la conformità della trasmissione del programma “*Casalotto*” rispetto all’orientamento dell’Autorità sulle modalità di messa in onda dei portali multiservizi.

Questa Autorità, all’esito della valutazione della documentazione inoltrata dal CO.RE.COM e delle memorie presentate dalla società ha rilevato che:

- 1) l'assenza della scritta identificativa "*Televendita*" nei messaggi di cui alla contestazione, è avvenuta in concomitanza con l'inserimento del doppio logo "*Antenna 10*" e "*7 Gold*" sullo schermo televisivo e quindi in occasione dello *switch* della programmazione giornaliera dei due servizi media, come affermato dalla società. Nonostante l'accidentalità del malfunzionamento, tuttavia sul servizio di media audiovisivo grava la responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e la verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente. Pertanto, si riscontra la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05;
- 2) in merito al messaggio pubblicitario "*Piccolo gruppo*" trasmesso durante il programma sportivo "*Diretta stadio*", il cui contenuto è relativo ad informazioni sull'annuale corso di giornalismo tenuto dal presentatore Michele Plastino, risulta che la sua trasmissione è stata annunciata durante il programma immediatamente prima della sua messa in onda. Il messaggio, pur se presentato dallo stesso conduttore del programma, risulta distinto con cambio di contesto scenico, variazione dello sfondo e dell'abbigliamento del presentatore. Per confezionamento e per il contenuto non predeterminato tale messaggio non può essere classificato "*spot*", ai sensi dell'art. 2, punto *ff*, del d.lgs. n. 177/05, come indicato in contestazione. Il messaggio è riqualificabile quale "*telepromozione*", ma, essendo privo della scritta identificativa "*Messaggio promozionale*" per l'intera sua durata, risulta essere stato trasmesso in violazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05;
- 3) come dichiarato dalla società e rappresentato nelle memorie difensive, le finestre promozionali inserite all'interno della trasmissione "*Casalotto*" risultano essere state trasmesse in conformità dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP.

Pertanto, in parziale accoglimento della proposta del CO.RE.COM. Abruzzo, si rileva la violazione per l'assenza di segnalazione di pubblicità e televendite trasmesse nei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 settembre 2017, come elencati in contestazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, mentre si riscontra che il programma "*Casalotto*" risulta trasmesso in conformità alle previsioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di segnalazione di comunicazioni commerciali e televendite, deve ritenersi di lieve entità in considerazione degli isolati episodi di violazione nella giornata e nella settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, è dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2014, (fonte: Infocamere), pertanto, non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicato per i sei giorni di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 4 al giorno 10 settembre 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Winn V. & o. Communication S.r.l., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, n. 10, Pescara, autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna 10", di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1,

del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 118/18/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 118/18/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi